



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI

Roma, 25 novembre 2019

Ai Signori Custodi e Professionisti delegati.

Oggetto: nuova modulistica

Si rende noto che, all'esito di riunione di sezione, i Giudici dell'Esecuzione hanno adottato la seguente nuova modulistica che risulta, in data odierna, pubblicata sul sito del Tribunale di Roma nell'apposita Sezione della IV sezione civile:

- 1) **Relazione iniziale del custode giudiziario:** si tratta di modello che sostituisce il "modulo di verifica iniziale sulla regolarità della procedura". Dovrà essere compilato sin dalla fase iniziale dell'incarico sulla base degli atti e documenti presenti nel fascicolo al momento della nomina e andrà integrato con i dati via via acquisiti alla procedura sempre che non si ravvisino vizi che ostacolino la procedibilità dell'esecuzione. La relazione iniziale andrà depositata almeno 7 giorni prima dell'udienza fissata ex art. 569/600 cpc unitamente agli allegati in essa indicati, possibilmente con collegamento ipertestuale da inserire nel testo;
- 2) **Decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 e/o 600 c.p.c.;**
- 3) **Ordinanza che dispone il giudizio di divisione endoesecutiva:** si tratta di provvedimento relativo ai beni indivisi, la cui bozza sarà predisposta dal custode completa di tutte le indicazioni in essa richieste e depositata almeno sette giorni prima dell'udienza fissata ex art. 600 c.p.c.;
- 4) **provvedimenti e verbali riguardanti gli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. per i pignoramenti immobiliari notificati a far data dal 13 febbraio 2019 ed in particolare:** a) **ordine di liberazione con debitore e/o terzo con titolo non opponibile alla procedura che non adempiono agli obblighi loro imposti dalla legge** (si riferisce alle ipotesi di comportamenti ostruzionistici e/o violativi di obblighi specificamente imposti dalla legge, che legittimano l'emissione dell'ordine di liberazione in ogni tempo della procedura sino alla pronuncia del decreto di trasferimento); b) **ordine di liberazione con debitore che non abita nel compendio e/o con terzo con titolo non opponibile alla procedura** (si riferisce a tutte le altre ipotesi, diverse dalle precedenti, in cui il giudice dell'esecuzione emetterà l'ordine di liberazione di regola all'udienza ex art. 569. c.p.c. salvo eventuale diverso apprezzamento); c) **verbale di accesso del custode in attuazione dell'ordine di liberazione dell'immobile ex art. 560 c.p.c.;** d) **verbale di liberazione dell'immobile pignorato in attuazione dell'ordine di liberazione;** e) **verbale di richiesta della forza pubblica ex art. 560 c.p.c.;** f) **verbale di immissione in possesso dell'aggiudicatario.**

Al fine di evitare confusioni e disguidi, gli ordini di rilascio ed i relativi verbali si

trovano archiviati sul sito in due cartelle distinte, riguardanti, rispettivamente: l'una i pignoramenti notificati entro il 12 febbraio 2019 (quelli già in uso che non hanno subito alcuna modifica) e l'altra i pignoramenti notificati dopo detta data (quelli di nuova formulazione).

In relazione al nuovo ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. i giudici dell'esecuzione della sezione hanno aderito alla interpretazione secondo cui, in seguito alla novella n. 12/2019, l'ordine di liberazione, quale atto endoesecutivo ad attuazione necessaria, debba eseguirsi, sulla falsariga del modello vigente per il procedimento cautelare uniforme, secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione che, all'uopo, può avvalersi del custode;

- 5) **informativa per la parte eseguita;**
- 6) **compiti del custode del compendio pignorato:** in essi sono comprese le istruzioni per la compilazione della nuova relazione iniziale di cui sopra al punto n. 1), per i controlli riferiti ai pignoramenti di quota di beni indivisi oltreché per gli adempimenti connessi al nuovo regime dell'ordine di liberazione per i pignoramenti notificati a far data dal 13 febbraio 2019;
- 7) **istruzioni specifiche integrative dell'ordinanza di delega:** l'unica effettiva novità è rappresentata dallo specifico controllo che il delegato dovrà eseguire per le procedure in cui taluna delle parti risulti ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato ai fini dell'inserimento dell'Erario nel riparto in prededuzione per le spese anticipate e/o prenotate a debito.

Si tratta di modifiche imposte, per lo più, dalle novità introdotte dal d.l. n. 135/2018, convertito con modifiche dalla l. n. 12/2019 in materia di ordine di liberazione, presupposti e regime della conversione del pignoramento e onere di precisazione dei crediti. Si è poi avvertita l'esigenza di evidenziare gli adempimenti e i controlli riguardanti i pignoramenti di quota indivisa dei diritti sui beni staggiti anche al fine di fare applicazione dei principi espressi dalla sentenza 20 agosto 2018, n. 20817, resa dalla Suprema Corte nell'ambito del c.d. "progetto esecuzioni", secondo cui la divisione endoesecutiva è ritualmente introdotta con la mera pronuncia dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone, se all'udienza di cui all'art. 600 c.p.c. sono presenti tutti gli interessati, ovvero con la notifica in caso di assenza.

La nuova relazione introduttiva, invece, mira ad instaurare la prassi virtuosa di un'archiviazione progressiva ed ordinata da parte del custode dell'esito dello studio degli atti e documenti acquisiti via via alla procedura che, da una parte, agevoli il proficuo confronto e reciproco scambio tra gli ausiliari nominati nell'ottica di una sinergia funzionale al regolare svolgimento dell'esecuzione; e, dall'altra, consenta di accelerare i tempi di esame preventivo del fascicolo da parte del G.E. attraverso il rapido controllo dei presupposti che legittimano l'adozione dei provvedimenti ex artt. 569 e/o 600 c.p.c. viepiù agevolato dalla rapida consultazione dei documenti a mezzo di collegamento ipertestuale.

I signori custodi e professionisti delegati sono tenuti ad utilizzare i nuovi moduli previo l'accurato esame degli stessi e delle relative istruzioni.

La Presidente

Bianca Ferramosca

